

Comune di Limone Piemonte



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 4 DEL 25-01-2011

**ART. 1
OGGETTO**

Il presente regolamento è volto a disciplinare l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni nel Comune di Limone Piemonte, per quanto non previsto dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, nell'ambito dei principi e delle norme contenute nei Capi I e II di esso. Per tutto quanto non contenuto in questo atto si fa espresso rinvio alla suddetta normativa. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la delibera di approvazione è divenuta esecutiva.

**TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

**ART. 2
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. In conformità a quanto indicato nel comma 1 dell'art. 2 del citato Decreto, risultando dai dati pubblicitari dell'Istituto Nazionale di Statistica la popolazione residente nel Comune di Limone Piemonte al 31.12.2010 risulta di n. 1527 abitanti, si dà atto dell'appartenenza del comune stesso alla classe quinta.
2. Le tariffe, qualora non modificate entro la data prevista per l'approvazione del bilancio annuale di previsione, si intendono prorogate per l'anno successivo.

**ART. 3
MAGGIORAZIONE STAGIONALE**

1. Stante la rilevanza dei flussi turistici interessanti il territorio, durante il periodo stagionale dal 1° luglio al 31 agosto e dal 20 dicembre al 20 febbraio si applica una maggiorazione pari al 50% delle tariffe relative alla pubblicità di durata non superiore a 3 mesi di cui agli art. 12, 2^ comma, 14, commi 2,3,4 e 5 e dell'art. 15 del Decreto 507 nonché della tariffa base per le pubbliche affissioni di carattere commerciale di cui all'art. 19 del Decreto stesso.

**ART. 4
DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e ss. mm. ii., si definiscono:
 - a) "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzate e supportate con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;

- b) " sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminati che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali;
- c) "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizioni di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;
- d) "manifesto" l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta;
- e) "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli:
Può essere luminoso per luce indiretta;
- f) "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
2. E' da qualificare "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta

ART. 5 RIDUZIONE ED ESENZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

1. Per quanto concerne la riduzione e l'esenzione dell'imposta e del diritto si rimanda al contenuto degli artt. 16 - 17 - 21 - 22 del D. Lgs. 507/1993.
2. La concessione della riduzione e dell'esenzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione dalla quale risulti il diritto di poter beneficiare di tale agevolazione.

TITOLO II PUBBLICITA'

ART. 6 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. E' soggetta ad imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di

beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 7 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. In esecuzione del disposto del terzo comma dell'art. 3 del D. Lgs. 507/1993 la realizzazione degli impianti è affidata al Servizio Lavori Pubblici.

ART. 8 FINANZIAMENTO DEL PIANO

1. Il Consiglio Comunale nell'approvare il piano può vincolare al finanziamento delle spese necessarie per la sua realizzazione, una percentuale del gettito normale del provento dell'imposta sulla pubblicità, in aggiunta ai proventi delle sanzioni amministrative vincolati per legge ai sensi della norma contenuta nel 5^o comma dell'art. 24 del Decreto 507.

ART. 9 AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA' ORDINARIA

1. La collocazione degli strumenti pubblicitari indicati negli artt. 12 e 14 del Decreto 507 nell'ambito di tutto il territorio comunale, la variazione della loro superficie o della qualità della pubblicità, deve essere esplicitamente autorizzata dal Comune a seguito di istanza e/o comunicazione di titolo abilitativo presentata dal titolare del mezzo pubblicitario e documentata anche con riferimento alle modalità ed i limiti indicati dal vigente Regolamento edilizio.

2. L'istruttoria delle pratiche e la predisposizione dei provvedimenti autorizzatori sono di competenza del Servizio Edilizia Privata o SUAP ove istituito, previo parere del comando di Polizia Locale e dell'Ente proprietario della strada secondo quanto stabilito dall'art. 23 del Codice della Strada, che predisporrà modelli per le richieste, specificherà i documenti da allegare, riceverà le domande e curerà l'acquisizione dei pareri necessari presso gli uffici competenti.

3. L'autorizzazione sarà rilasciata entro trenta giorni successivi all'acquisizione dell'ultimo parere favorevole.

4. Decorso il termine di cui al comma precedente senza che il Comune abbia assunto alcuna decisione in merito alla domanda, l'istanza si intende accolta per silenzio assenso. In tal caso decorso il termine di trenta giorni ed entro i successivi quindici giorni, il richiedente dovrà inviare al Comune con raccomandata con avviso di ricevimento una comunicazione con la quale, a seguito del silenzio assenso, manifesta l'intenzione di installare quanto richiesto. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle zone soggette ai vincoli ricompresi nel D. Lgs. 42/2004, di cui alle Leggi 1479/39 e 431/85, nonché agli edifici ed alle relative aree di pertinenza soggetti alla legge 1089/39.

5. Nel caso di installazioni di targhe nelle adiacenze di studi professionali sulle pareti esterne degli stessi, non luminose e di dimensioni non superiori a mq. 1, l'autorizzazione è sostituita da una comunicazione dell'interessato con la quale si mette a conoscenza il Comune dell'intenzione di installare l'insegna e se ne specificano le caratteristiche, il materiale, le dimensioni, e l'ubicazione. Ove per l'installazione dell'insegna sia richiesto il parere di un ordine professionale, l'interessato dovrà inoltre allegare copia del suddetto parere o autocertificarne l'avvenuta acquisizione con atto favorevole.

ART. 10 PUBBLICITA' EFFETTUATA IN SPAZI OD AREE COMUNALI

1. Per la pubblicità effettuata in spazi od aree di proprietà o in godimento al Comune, oltre all'imposta, è dovuto un canone di affitto o di concessione, la cui misura è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, in relazione alla centralità ed importanza dello spazio od area utilizzata.
2. E' in ogni caso dovuto il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le norme di legge e regolamenti che la disciplinano, e, ove previsto, un canone di concessione, quando trattasi di spazi od aree del demanio o del patrimonio indisponibile comunale.

ART. 11 AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA' CON VEICOLI E VARIA

1. Le forme pubblicitarie indicate negli artt. 13 e 15 del Decreto 507 sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato.
2. L'autorizzazione è da considerare intervenuta ove non sia stato comunicato al richiedente, entro il terzo giorno precedente a quello iniziale indicato, specifico e motivato provvedimento negativo.
3. L'autorizzazione può essere negata soltanto per motivi di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica e ambientale.
4. A norma dell'articolo che precede l'istruttoria delle pratiche e la predisposizione dei provvedimenti autorizzatori sono assegnati alla Polizia Locale ed al Settore Edilizia Privata.

ART. 12 PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE COMUNALI

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo ed in prossimità delle strade comunali, come definite alla lettera D del 6^o comma dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, è consentito nel rispetto delle distanze minime e dei divieti di cui all'art. 51 del Regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo Codice della strada approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495.

ART. 13
PUBBLICITA' ENTRO I CENTRI ABITATI

1. Il posizionamento dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, individuati, come all'art. 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, è consentito nel rispetto dei divieti e delle distanze minime indicate nell'art. 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con Decreto Legislativo 16 dicembre 1992 n. 495.
2. La distanza dal limite della carreggiata è di metri 3.
3. All'interno dei centri abitati, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, il Comune ha la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime dal margine della carreggiata per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Il provvedimento di autorizzazione in deroga è assunto previo parere vincolante favorevole del Comandante della Polizia Locale.

ART. 14
TIPOLOGIA E PRESCRIZIONI

1. Nel territorio comunale di codesto comune è consentita l'installazione di materiale pubblicitario consistente in targhe e insegne fabbricati con materiali e caratteri non contrastanti con le caratteristiche urbanistiche e degli edifici. La valutazione di tali elementi è rimessa al parere preventivo della commissione edilizia, sulla base di quanto esposto nel vigente Regolamento Edilizio.

ART. 15
PARTICOLARI FORME DI PUBBLICITA' – DIVIETO

1. In tutto il territorio comunale è fatto divieto di effettuare pubblicità mediante lancio di manifestini o altro materiale pubblicitario.
2. E' vietato altresì effettuare pubblicità mediante cartelli installati sugli alberi nonché l'esposizione di drappi e striscioni pubblicitari. Tale divieto non sussiste per la pubblicità effettuata in forma temporanea.

ART. 16
DIVIETO DI INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE

1. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

ART. 17
PUBBLICITA' LUMINOSA SU VEICOLI

1. La pubblicità luminosa su veicoli, purchè non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate

nell'art. 57 del Regolamento al Codice della strada approvato con D.P.R. 495/1992.

ART. 18 SPOSTAMENTI DI IMPIANTI

1. Il comune si riserva la facoltà di ordinare lo spostamento degli impianti pubblicitari in altre posizioni o la loro rimozione per sopraggiunte di cause di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse.
2. In caso di inottemperanza l'autorizzazione dovrà considerarsi decaduta e si procederà nei modi e nelle forme previste per la pubblicità abusiva.

ART. 19 DIFFORMITA' E CATTIVA MANUTENZIONE

1. Ogni pubblicità visiva difforme per dimensioni, colori caratteri, diciture, ubicazione, da quanto indicato nell'autorizzazione, sarà considerata non autorizzata ad ogni effetto e nei confronti del responsabile si procederà nei modi e nelle forme previste per la pubblicità abusiva.
2. La norma si applica anche in caso di cattiva manutenzione degli impianti.

ART. 20 DICHIARAZIONE AI FINI TRIBUTARI

1. Prima di iniziare la pubblicità il soggetto passivo dell'imposta è tenuto a presentare all'ufficio tributi del comune la dichiarazione obbligatoria prevista dall'art. 8 del Decreto 507, resa sul modello predisposto dal Comune con indicazione delle caratteristiche, della durata della pubblicità, e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati nonché degli estremi dell'atto abilitativo edilizio. Alla dichiarazione deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta, effettuato a mezzo di conto corrente postale, utilizzando l'apposito bollettino approvato dal Ministero delle Finanze.
2. La dichiarazione è obbligatoria anche in caso di variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione. L'ufficio tributi provvederà al conguaglio fra l'importo effettivamente dovuto e quello già pagato per lo stesso periodo.

TITOLO III PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 21 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

1. E' istituito nel Comune di Limone Piemonte il servizio delle pubbliche affissioni tramite il quale si provvede , a cura del comune o del concessionario in caso di affidamento della gestione a terzi, all'affissione, di manifesti di

qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali o comunque prive di rilevanza economica.

2. Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

3. Il servizio è di esclusiva competenza comunale. E' pertanto fatto divieto a chiunque di provvedere all'affissione diretta dei manifesti negli spazi riservati alle pubbliche affissioni, salvo ove espressamente prevista tale facoltà.

ART. 22

SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.

2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 23

AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegata copia:

a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;

b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;

c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;

d) disegno dell'impianto.

3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii., il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata del precedente comma 2 è fissato in trenta giorni.

Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di un mese.

ART. 24

COLLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Lungo ed in prossimità delle strade comunali, fuori e dentro i centri abitati, è vietata, ai sensi dell'art. 51, 1^a comma del Regolamento approvato con Decreto Legislativo 16 dicembre 1992 n. 495, l'affissione di manifesti come definiti dall'art. 4 dello stesso Regolamento.

2. Entro i centri abitati tale affissione è consentita a distanza di almeno due metri dal limite della carreggiata e sempre in presenza di marciapiede avente larghezza minore ai due metri.

ART. 25
TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - quadri in lamiera zincata, con cornici di ferro verniciato nelle misure adatte per ogni posizione;
 - quadri il lamiera zincata, con cornici in legno nelle misure adatte per ogni posizione.

ART. 26
QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Alla data di approvazione del presente Regolamento la superficie complessiva degli impianti delle pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale è fissata in 18 mq. nel rispetto del minimo fissato dall'art. 18, comma 3 del Decreto n. 507. Detta superficie include sia le affissioni dirette, quelle a domanda, quelle istituzionali e senza rilevanza economica.
2. La superficie totale degli impianti pubblicitari di cui al comma precedente, è da destinare per il 50% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o prive di rilevanza economica, per il 45% alle affissioni di natura commerciale e per il 5% alla attribuzione a soggetti privati, comunque diversi dall'eventuale concessionario del servizio pubblico, per l'effettuazione di affissioni dirette.

ART. 27
CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI DA DESTINARSI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Nella redazione del piano generale degli impianti da destinarsi alle pubbliche affissioni, da redigersi a cura del Servizio Urbanistica in collaborazione con i Servizi Lavori Pubblici e Polizia Locale ed approvato dal Consiglio Comunale, salvo il conferimento dell'incarico ad apposita ditta specializzata, dovrà procedere preliminarmente ad una ricognizione degli spazi esistenti, così come individuati nell'articolo precedente, provvedendo a sostituire progressivamente gli impianti in cattivo stato di manutenzione e ad eliminare l'affissione effettuata su impianti diversi da quelli di cui all'art. 25.
2. Dovrà altresì tendersi all'eliminazione degli spazi di dimensioni inferiori, al fine di garantire quanto più possibile la suddivisione percentuale degli stessi secondo le diverse categorie di affissioni.
3. Dovrà comunque assicurarsi in ogni centro abitato, come definito nell'art. 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, esistente nel territorio comunale l'installazione di impianti destinati alle affissioni di comunicazioni istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.
4. L'individuazione dell'allocazione di ciascun impianto dovrà essere indicata in planimetria di scala adeguata, indicando con opportuna simbologia gli impianti esistenti destinati ai vari tipi di affissioni e quelli da collocare ex novo o a seguito di rilocalizzazione.
5. Nel caso di allargamento del centro abitato per il realizzo di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate le dotazioni di impianti

pubblicitari dei centri stessi debbono essere verificate per l'eventuale adeguamento all'intervenuto incremento residenziale.

6. La rilevazione sarà accompagnata dai preventivi delle spese necessarie che possono essere eventualmente ripartite in più esercizi a seconda del loro ammontare.

7. Nel caso in cui il servizio sia dato in concessione, provvede alla sostituzione e manutenzione straordinaria il concessionario stesso a sue spese, fermo restando che gli impianti nuovi divengono di proprietà del Comune dal loro primo utilizzo.

8. Il piano deve essere corredato da una relazione illustrativa, dotato del preventivo delle spese e dei tempi di realizzo.

ART. 28

FINANZIAMENTO DEL PIANO

1. Il Consiglio Comunale nell'approvare il piano può vincolare al finanziamento delle spese necessarie per la sua realizzazione, una percentuale del gettito normale del provento dei diritti sulle pubbliche affissioni, in aggiunta ai proventi delle sanzioni amministrative vincolati per legge ai sensi della norma contenuta nel 5[^] comma dell'art. 24 del Decreto 507.

2. Nel bilancio preventivo saranno evidenziati gli specifici stanziamenti.

ART. 29

TIMBRATURA MANIFESTI

1. I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'Ufficio Tributi con speciale timbro portante, oltre all'indicazione dell'ufficio medesimo, anche la data di scadenza dell'affissione.

ART. 30

MODALITA' PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE

1. I richiedenti il servizio delle pubbliche affissioni devono consegnare o far pervenire all'ufficio tributi il quantitativo dei manifesti da affiggere, compilando contestualmente la commissione di affissione, su modello predisposto e fornito dall'ufficio, ed allegando attestato del versamento del diritto dovuto effettuato, a norma di quanto previsto dagli artt. 9 e 19 del Decreto 507, mediante versamento in conto corrente postale, utilizzando l'apposito bollettino di versamento approvato dal Ministero delle Finanze.

2. Per importi inferiori a € 50,00 o pari il versamento può essere effettuato al responsabile del tributo investito anche della qualifica di agente contabile in merito.

ART. 31

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio delle pubbliche affissioni viene svolto a cura del Comune, secondo le modalità indicate dall'art. 22 del Decreto n. 507, richiamate di seguito.

2. L'orario di apertura dell'ufficio nei giorni feriali viene stabilito come segue:

Lunedì dalle ore 9 alle ore 11

Martedì – Giovedì – Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

Le commissioni da eseguire nello stesso giorno di presentazione saranno ricevute fino alle ore 12,30, semprechè preavvisate con almeno un'ora di anticipo in modo da poter disporre del personale necessario.

3. Gli annunci mortuari relativi a decessi verificatisi in giornata festiva o prefestiva, o comunque in caso di chiusura dell'ufficio pubbliche affissioni, possono essere affissi direttamente, nei pubblici spazi destinati a tale tipo di affissione, nella giornata festiva, a cura delle agenzie funebri o dei parenti del defunto.

4. Coloro che si avvalgono di tale facoltà devono provvedere nel primo giorno feriale successivo, a denunciare l'affissione all'ufficio tributi, compilando l'apposita commissione e provvedendo al versamento in conto corrente postale del diritto dovuto con esclusione della maggiorazione per tardivo pagamento di cui all'art. 22, comma 9^o del Decreto n. 507.

5. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, annotata in apposito registro cronologico.

6. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

7. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, è messo a sua disposizione l'elenco delle posizioni con i quantitativi dei manifesti affissi.

8. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'ufficio deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

9. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata per iscritto al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

10. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto a rimborsare le somme versate entro novanta giorni.

11. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

12. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente notizia al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

13. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà, a cura del concessionario, immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.

ART. 32

MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DELLE AFFISSIONI

1. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per i quali si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime.
2. I manifesti di scorta sono distrutti dopo almeno **7 giorni dalla scadenza del periodo di affissione.**
3. Nel caso che non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, l'Ufficio, verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi ne dà comunicazione al richiedente anche via fax nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale.
4. La disponibilità degli spazi di cui trattasi viene a cessare anticipatamente se l'interessato non comunica l'invio dei manifesti richiesti **nei due giorni successivi.**
5. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale sono stati pagati i diritti relativi, il Comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.
6. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuta dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
7. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, sia civili, sia fiscali, vigenti in materia.

ART. 33

REGISTRO CRONOLOGICO

1. L'Ufficio o, nel caso di concessione, il concessionario è tenuto ad istituire un registro in cui sono annotate in strettissimo ordine cronologico tutte le richieste di affissione con l'esatta indicazione del richiedente e del soggetto coobbligato, della quantità del tipo e della durata dell'affissione nonché l'entità delle somme riscosse e gli estremi delle relative quietanze. In questo registro sono altresì annotate le date delle eventuali comunicazioni fatte ai sensi del 4^o e 5^o comma dell'art. 22 del Decreto 507 e degli eventuali annullamenti della commissione ai sensi dei commi 7^o e 8^o dello stesso articolo.
2. Il predetto registro è numerato e vidimato in ogni pagina dal Segretario Comunale prima di essere posto in uso.

ART. 34

PUBBLICA CONSULTAZIONE

1. Nell'Ufficio Tributi sono esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione

delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 35
SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabili della gestione del tributo. Ad esso sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune designa altresì su proposta del predetto Funzionario Responsabile, un dipendente per la sostituzione del Responsabile in caso di assenza o impedimento.

ART. 37
GESTIONE IN CONCESSIONE

1. Il Consiglio Comunale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3[^] lettere c) della Legge 8 giugno 1990 n° 142 ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del Decreto n. 507.

2. L'Ufficio Tributi provvede a vigilare, anche per mezzo di ispezioni, sulla regolare gestione del servizio e sull'adempimento da parte del concessionario delle obbligazioni convenzionalmente assunte.

ART. 38
SANZIONI

1. Per le violazioni alle disposizione del presente Regolamento si applicano le norme di cui all'art. 24, 2[^] comma del Decreto 507/93.

2. L'entità di ogni sanzione, nei limiti minimo e massimo previsti dal citato secondo comma dell'art. 24, è stabilita in via generale con atto della Giunta Comunale in relazione alla gravità della violazione contemplata e della eventuale recidiva dell'autore della violazione.

ART. 39

GESTIONE CONTABILE DELLA TASSA

1. Per la gestione contabile della tassa, ai sensi del Decreto Ministeriale 26 aprile 1994, sono istituiti i seguenti documenti:

a) una serie di bollettari madre-figlia numerati progressivamente su base annuale e preventivamente bollati e vidimati dal Segretario Comunale da usare per i rimborsi di cui all'art. 22, comma 6[^], del Decreto n. 507 nonché per ogni altro rimborso di imposta o diritto, che devono contenere, oltre al nominativo del contribuente ed alla causale del rimborso, la somma restituita distinta nelle sue componenti nonché i dati identificativi della relativa attestazione di conto corrente o della bolletta di incasso;

b) un elenco dei contribuenti che effettuano la pubblicità di durata annuale, nel quale devono essere annotati gli estremi identificativi delle attestazioni di pagamento nonché in caso di pagamento rateale, il numero delle rate convenute e gli estremi dei pagamenti successivi nonché l'ubicazione, le dimensioni e le caratteristiche di ciascun mezzo pubblicitario;

c) un registro cronologico degli avvisi di accertamento emessi nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili per la pronta identificazione dell'iter procedurale degli stessi (data di notifica, data dell'eventuale pagamento, estremi del provvedimento di sospensione, se concessa, iscrizione nel ruolo, estremi e dispositivo delle decisioni di primo grado, ecc..);

d) un registro delle riscossioni giornaliere distinte secondo le loro componenti, preventivamente vidimato dal Segretario Comunale; gli importi relativi ai rimborsi devono essere evidenziati in rosso;

e) un registro di carico e scarico dei bollettari di cui alla lettera a) preventivamente vidimato dal Segretario Comunale, nel quale devono essere annotati i numeri di identificazione della prima ed ultima bolletta di ciascun blocco.

2. Ogni eventuale correzione da apportare ai documenti indicati deve essere effettuata in modo da lasciare visibili i dati errati; in caso di errore nella compilazione della bolletta, questa deve essere annullata e non asportata o distrutta.

3. I documenti previsti dai commi precedenti possono essere sostituiti, nei casi di contabilità meccanizzata, da stampanti a modulo continuo, opportunamente predisposti e vidimati.

4. Si deve inoltre provvedere alla conservazione ordinata e cronologica dei seguenti atti:

a) dichiarazioni e commissioni presentate dai contribuenti a norma degli artt. 8 e 19 del Decreto n. 507 con la relativa attestazione di pagamento;

b) situazioni periodiche ed estratti conto a scalare del conto corrente postale di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto n. 507, riferite alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;

c) situazioni dei versamenti effettuati al comune da parte del concessionario e delle relative quietanze rilasciate dalla tesoreria comunale nei casi di gestione del servizio in concessione.

5. La responsabilità della corretta conservazione dei documenti di cui sopra è assegnata per la lettera a) all'ufficio tributi e per le lettere b) e c) all'ufficio ragioneria.

ART. 40
ABROGAZIONI

1. E' abrogato il regolamento per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 29 aprile 1998 e successive modificazioni.

ART. 41
EFFICACIA

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2011.